

denti e decine di sedi centrali e periferiche ubicate in tutte le regioni italiane ad eccezione della Val d'Aosta;

l'incarico di Presidente del CRA, a norma dell'articolo 12 dello statuto dell'ente, è un incarico retribuito con indennità e gettoni di presenza;

l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 marzo 1989, n. 118, stabilisce che, per un professore ordinario, il regime di impegno a tempo pieno è incompatibile con l'assunzione di qualunque incarico retribuito, fatta salva la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti del proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

l'articolo 12 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 stabilisce che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione e su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari possono essere autorizzati a dirigere istituti ed enti di ricerca extrauniversitari a carattere nazionale;

l'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e che le università disciplinano nei propri statuti e regolamenti i criteri e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni;

l'articolo 53, comma 8, del medesimo decreto legislativo stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni senza previa autorizzazione di queste —

se i ministri in indirizzo ritengano che l'esercizio delle funzioni di rettore di una grande università pubblica come Roma La Sapienza sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni di presidente di un grande e articolato ente pubblico di ricerca come il CRA;

se e con quali atti si sia provveduto, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da parte dell'Università di Roma La Sapienza, ad autorizzare il prof. D'Ascenzo ad assumere la carica di Presidente del CRA a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

se e con quale atto il Ministero delle politiche agrarie e forestali abbia provveduto, a norma dell'articolo 53, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a richiedere preventivamente l'autorizzazione dell'Università di Roma La Sapienza all'affidamento al prof. D'Ascenzo dell'incarico di Presidente del CRA;

se, con quale atto e in base a quali criteri e procedure l'Università di Roma La Sapienza abbia autorizzato il prof. D'Ascenzo ad assumere l'incarico di Presidente del CRA a norma dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

quale sia l'importo complessivo dei compensi percepiti dal prof. D'Ascenzo nell'anno 2003 quale Presidente del CRA e, riguardo a tali compensi, se e in quali forme siano state adempiute da parte delle amministrazioni interessate le prescrizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. (5-03373)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

BENVENUTO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

L'UNIRE è un ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai

settori connessi come quelli delle corse e dell'allevamento dei cavalli ed è controllato dal Ministero delle politiche agricole;

i collaboratori impiegati nell'ente (circa 400, quasi tutti impiegati negli ippodromi come addetti al controllo e disciplina corse) stanno subendo un grave peggioramento delle loro condizioni di lavoro. L'ente ha infatti emanato una determinazione del Segretario generale che stabilisce, assieme all'abbassamento del 30 per cento dei compensi a vario titolo precedentemente definiti, anche una serie di provvedimenti peggiorativi e di clausole vessatorie presenti nel contratto di collaborazione;

al momento in cui è stata emanata unilateralmente la determinazione delle nuove condizioni di lavoro, la stessa non è stata discussa con i collaboratori e con le organizzazioni sindacali, nonostante sia stato più volte sollecitato un confronto. Il provvedimento, quindi, è stato adottato pur in presenza di un esplicito diniego anche delle associazioni di categoria;

solo dopo numerosi interventi e solleciti si è riusciti ad avere un primo incontro in data 27 aprile 2004, in cui su mandato dei propri associati le organizzazioni sindacali hanno incontrato la dirigenza dell'UNIRE e sottoposto una serie di esigenze di cambiamento della richiamata determinazione del Segretario generale relativa ai rapporti di collaborazione degli addetti al controllo e disciplina corse, al fine di correggere la sostanziale caratteristica unilaterale del provvedimento;

nel corso di tale incontro si è concordata la presentazione puntuale di proposte da parte sindacale; le proposte sono state inviate in data 18 maggio e presentate verbalmente in data 10 giugno 2004. Il contenuto di tali proposte è teso a tutelare i collaboratori ma anche sensibile alla creazione di regole certe, trasparenti e condivise nella gestione dell'ente, cosa che, a parole, era anche un obiettivo dell'UNIRE;

dopo tale incontro le organizzazioni sindacali del lavoro atipico hanno concor-

dato che l'UNIRE avrebbe esaminato le proposte ed avrebbe risposto nell'incontro del 24 giugno 2004, che è però risultato totalmente inconcludente;

la dirigenza dell'Unire ha rifiutato tutte le proposte presentate dalle organizzazioni sindacali senza discuterne le motivazioni, dichiarando che « il ruolo del sindacato non è esercitabile in quanto giunto dopo il traguardo »;

la dirigenza ha assunto un atteggiamento pregiudiziale e negativo dell'ente che, incomprensibilmente, non lascia spazio ad alcuna soluzione negoziata all'interno di un percorso iniziato da diversi mesi;

l'Unire non ha saldato i compensi arretrati e le spese anticipate dai collaboratori per conto dell'ente, in taluni casi da marzo, in altri da febbraio 2004 e in qualche caso addirittura dal novembre 2003;

per le nomine degli addetti al controllo e disciplina corse si applicano oggi criteri largamente discrezionali, non sempre legati all'esperienza e alla professionalità; le stesse sono realizzate senza applicare le delibere in vigore;

nel contratto proposto agli addetti al controllo e disciplina corse: si chiede una disponibilità annuale senza chiarire quante giornate d'impegno devono fornire all'ente, non vi è menzione della natura dell'incarico proposto, la clausola di responsabilità può creare un improprio contenzioso, non si fa riferimento alla clausola compromissoria del regolamento corse e gioco, non sono definite le modalità e i tempi di rimborso delle spese sostenute per conto dell'ente. Inoltre il contratto di lavoro viene inviato per posta e non è controfirmato dall'ente stesso —:

quali iniziative intenda adottare per riportare l'Unire sui binari della correttezza amministrativa-contabile e di normali relazioni sindacali. (5-03370)